

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-4534 del 05/08/2025
Oggetto	2^ modifica ns riesame AIA Alfarec
Proposta	n. PDET-AMB-2025-4710 del 05/08/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PAOLA CAVAZZI

Questo giorno cinque AGOSTO 2025 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PAOLA CAVAZZI, determina quanto segue.

Pratica SINADOC n° 11104/2025

Oggetto: D.Lgs. 152/06¹– L.R. n° 09/15² – Azienda Alfarec s.r.l. - 2^a modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale³ rilasciata per l'impianto IPPC di stoccaggio e trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi (di cui ai punti 5.5, 5.1, lettere c) e d) e 5.3 lettera a), punti 2 e 3, e lettera b) punto 2), dell'Allegato VIII alla Parte Seconda, del D. Lgs. n° 152/2006), situata in Comune di Pianoro (BO), Località Pian di Macina, in Via Pietro Nenni n° 4.

LA RESPONSABILE DELL'UNITÀ AUTORIZZAZIONI COMPLESSE E VALUTAZIONI AMBIENTALI

Premesso che all'Azienda Alfarec s.r.l., con sede legale in Località Pian di Macina, in Via Pietro Nenni n° 4 in Comune di Pianoro (BO), è stato rilasciato il Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale³ – AIA per l'esercizio dell'attività IPPC di stoccaggio e trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi (di cui ai punti 5.5, 5.1, lettere c) e d) e 5.3 lettera a), punti 2 e 3, e lettera b) punto 2), dell'Allegato VIII alla Parte Seconda, del D.Lgs. n° 152/2006) presso l'impianto situato in Località Pian di Macina, in Via Pietro Nenni n° 4 in Comune di Pianoro (BO).

Vista la domanda⁴ presentata dall'Azienda Alfarec s.r.l. in data 16/06/2025 sul portale web IPPC-AIA (<http://ippc-aia.arpa.emr.it>), mediante le procedure di invio telematico stabilite dalla Regione Emilia-Romagna⁵, con la quale si richiede modifica non sostanziale dell'AIA vigente, relativa ai seguenti interventi:

1. integrazione dell'attività di miscelazione, attraverso l'inserimento di alcuni codici EER comunque già previsti all'interno dell'autorizzazione vigente, limitatamente ai gruppi:
 - Gruppo 2. Miscela di rifiuti basici, in deroga ai disposti dell'art. 187 comma 1 del D.Lgs. 152/2006;
 - Gruppo 3. Miscela di rifiuti acidi, in deroga ai disposti dell'art. 187 comma 1 del D.Lgs. 152/2006;
 - Gruppo 4. Miscela di oli usati da avviare prioritariamente a rigenerazione, in deroga ai disposti dell'art. 187 comma 1 del D.Lgs. 152/2006;
 - Gruppo 5. Miscela di liquidi non pericolosi;
 - Gruppo 7. Miscela di liquidi pericolosi, in deroga ai disposti dell'art. 187 comma 1 del D.Lgs. 152/2006;
 - Gruppo 13. Raggruppamento di rifiuti solidi non pericolosi;
 - Gruppo 15. Raggruppamento di rifiuti solidi pericolosi da destinare a termovalorizzazione, in deroga ai disposti dell'art. 187 comma 1 del D.Lgs. 152/2006.

¹ Come modificato e integrato dal D.Lgs. n° 128/2010 e dal D.Lgs. n° 46/2014;

² Che ha modificato e integrato la L.R. n° 21/04

³ Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciato da ARPAE con DET-AMB-2022-3922 del 02/08/2022 e successivamente modificata e integrata con DET-AMB-2024-3818 del 10/07/2024;

⁴ Assunta agli atti con protocollo PG/2025/110164 del 18/06/2025;

⁵ Procedure stabilite da Determinazione del Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa della Regione Emilia Romagna n° 5249 del 20/04/2012.

2. chiarimenti riguardo l'attività di miscelazione di partite di rifiuti a cui il produttore assegna il nuovo stato fisico "VS – *Vischioso sciropposo*" così come introdotto dall'allegato 1 – Modalità di compilazione del modello di cui all'art. 4 del D.M. n.59 del 2023 (RENTRI).

Vista la nota di integrazioni volontarie⁶ trasmessa dal gestore in data 21/07/2025 nella quale si comunica la rinuncia all'inserimento nel *Gruppo 13. Raggruppamento di rifiuti solidi non pericolosi* del codice EER 060904 - *rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio, diversi da quelli di cui alla voce 06 09 03*, che non compariva tra i EER già conferiti all'impianto;

In merito al **punto 1.**, il Gestore precisa che le modifiche sono funzionali esclusivamente a consentire la predisposizione di carichi omogenei e completi miscelando partite di rifiuti che, a prescindere dal ciclo produttivo originario e dal conseguente codice EER assegnato dal produttore, posseggono caratteristiche chimico-fisiche singolarmente idonee per l'impianto finale di destino della miscela. Alfarec, parte del gruppo Eco Eridania S.p.A., è infatti una piattaforma di riferimento per l'Emilia Romagna e per il Centro Italia, che si occupa di verificare i singoli rifiuti e di miscelarli, al fine di creare partite omogenee e dalle caratteristiche chimico/fisiche costanti da inviare agli impianti finali sia italiani che esteri.

La ditta chiede, quindi, l'inserimento di alcuni codici EER, comunque già attualmente autorizzati per le attività di stoccaggio e pretrattamento, all'interno di alcuni gruppi di miscelazione esistenti e, in particolare, chiede di inserire:

- nel Gruppo 2. Miscela di rifiuti basici, in deroga ai disposti dell'art. 187 comma 1 del D.Lgs. 152/2006:
 - 160507* sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose;
 - 160508* sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose.

I codici che si chiede di poter inserire sono riconducibili a sostanze chimiche di scarto senza ulteriori indicazioni, è frequente che i produttori assegnino a partite di rifiuti basici tali codici e che, quindi, debbano essere posti in miscelazione al fine di essere avviati alla filiera del recupero di materia.

- nel Gruppo 3. Miscela di rifiuti acidi, in deroga ai disposti dell'art. 187 comma 1 del D.Lgs. 152/2006:
 - 110111* soluzioni acquose di lavaggio, contenenti sostanze pericolose;
 - 161001* rifiuti liquidi acquosi, contenenti sostanze pericolose.

Trattasi di codici generici di reflui che, in funzione del processo che li ha generati, possono presentare pH fortemente acido per cui il corretto destino è la filiera degli acidi a recupero.

- nel Gruppo 4. Miscela di oli usati da avviare prioritariamente a rigenerazione, in deroga ai disposti dell'art. 187 comma 1 del D.Lgs. 152/2006:

⁶ Agli atti con PG/2025/131020 del 21/07/2025

- 100211* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli;
- 100327* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli;
- 100409* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli;
- 100508* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli;
- 100609* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli;
- 100707* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli;
- 100819* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli.

Trattasi esclusivamente di codici EER che, pur non appartenendo alla famiglia dei 13xxxx, sono riconducibili a oli usati. In presenza di percentuali di olio superiori all'85% è corretto che tali reflui vengano avviati, unitamente agli altri oli, alla filiera finalizzata prioritariamente alla rigenerazione.

- nel Gruppo 5. Miscela di liquidi non pericolosi:
 - 020301 fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione;
 - 040107 fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo;
 - 040210 materiale organico proveniente da prodotti naturali (ad es. grasso, cera);
 - 070112 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070111;
 - 070212 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070211;
 - 070312 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070311;
 - 070412 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070411;
 - 070512 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070511;
 - 070612 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070611;
 - 070712 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070711;
 - 100121 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 100120;
 - 100328 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 100327;

- 100705 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi;
- 101205 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi;
- 101213 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti;
- 101307 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi;
- 160804 catalizzatori liquidi esauriti per il cracking catalitico (tranne 160807);
- 170506 materiale di dragaggio, diverso da quello di cui alla voce 170505;
- 180206 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 180205;
- 190814 fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 190813;
- 190902 fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua;
- 190903 fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione;
- 190905 resine a scambio ionico saturate o esaurite.

I codici EER sopra elencati sono, di fatto, tutti riconducibili a reflui fangosi non pericolosi per i quali però, in assenza di parametri univoci da adottare in fase di caratterizzazione da parte del produttore, non è possibile stabilire il contenuto minimo di secco.

Conseguentemente sono frequenti casi in cui ad una partita di rifiuto viene assegnato un codice EER la cui denominazione si riferisce a "*fanghi omissis...*"; mentre la natura fisica corrisponde ad un refluo con pochi punti percentuali di secco che deve obbligatoriamente essere inviato ad impianti chimico-fisico-biologici per essere sottoposto agli opportuni processi di depurazione.

- nel Gruppo 7. *Miscela di liquidi pericolosi, in deroga ai disposti dell'art. 187 comma 1 del d.lgs 152/2006*:
 - 010407* rifiuti contenenti sostanze pericolose, prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi;
 - 040219* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose;
 - 050106* fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature;
 - 050109* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose;
 - 070111* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | centralino tel +39 051396211 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

- 100120* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose;
- 100211* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli;
- 100213* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose;
- 100325* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose;
- 100327* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli;
- 100329* rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, contenenti sostanze pericolose;
- 100407* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi;
- 100409* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli;
- 100506* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi;
- 100508* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli;
- 100607* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi;
- 100609* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli;
- 100707* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli;
- 100817* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose;
- 100819* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli;
- 101117* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento di fumi, contenenti sostanze pericolose;
- 110108* fanghi di fosfatazione;
- 120108* emulsioni e soluzioni per macchinari, contenenti alogeni;
- 120109* emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni;
- 130104* emulsioni clorurate;
- 130105* emulsioni non clorurate;
- 130503* fanghi da collettori;

- 130801* fanghi ed emulsioni da processi di dissalazione;
- 130802* altre emulsioni;
- 190806* resine a scambio ionico saturate o esaurite;
- 190808* rifiuti prodotti da sistemi a membrana, contenenti sostanze pericolose;
- 190813* fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali.

La parte preponderante dei codici sopra elencati, si riferisce a rifiuti che contengono all'interno della denominazione il riferimento a "*fanghi omissis...*" per i quali la presenza di contenuti trascurabili di sostanza secca fa sì che debbano essere avviati a smaltimento nella filiera dei liquidi.

Sono inoltre presenti una serie di codici EER che si riferiscono ad emulsioni oleose, anche in questo caso, a tali codici possono corrispondere rifiuti che contengono solo tracce di sostanze oleose. In presenza di concentrazioni trascurabili tali reflui non possono essere avviati a trattamenti di separazione per il recupero e valorizzazione della frazione oleosa, ma devono essere avviati a trattamenti di depurazione unitamente agli altri reflui liquidi.

- nel Gruppo 13. Raggruppamento di rifiuti solidi non pericolosi:
 - 010504 fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci;
 - 010507 fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 010505 e 010506;
 - 010508 fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli delle voci 010505 e 010506;
 - 060314 sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 060311 e 060313;
 - 061101 rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio nella produzione di diossido di titanio;
 - 080120 sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 080119;
 - 080308 rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro;
 - 101208 scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico).

I codici sopra elencati sono riferibili a rifiuti aventi un contenuto d'acqua che può essere trascurabile in specifici casi e che non possono essere avviati a recupero di materia per le loro caratteristiche chimiche anche in funzione della presenza di eventuali tracce di ulteriori contaminanti. Conseguentemente l'unico destino possibile è l'avvio a termovalorizzazione unitamente ad altri rifiuti non avviabili a recupero di materia.

- nel Gruppo 15. Raggruppamento di rifiuti solidi pericolosi da destinare a termovalorizzazione, in deroga ai disposti dell'art. 187 comma 1 del D.Lgs. 152/2006:
 - 180108 * medicinali citotossici e citostatici;
 - 180207 * medicinali citotossici e citostatici.

I codici che si chiede di poter inserire si riferiscono unicamente a medicinali citotossici e citostatici che devono essere obbligatoriamente inviati a termodistruzione e che possono essere vantaggiosamente accorpati ad altri rifiuti aventi analogo destino.

Riguardo al **punto 2.**, il gestore intende formalizzare alcuni aspetti legati alla gestione di partite di rifiuti a cui il produttore originario ha assegnato lo stato fisico **"VS – Viscioso sciropposo"**, così come introdotto dall'allegato 1 – Modalità di compilazione del modello di cui all'art. 4 del D.M. n.59 del 2023 (RENTRI).

Tale stato fisico, in assenza di discriminanti univoche, può corrispondere a rifiuti che, nell'ambito delle attività di pretrattamento, possono necessitare di essere avviati nella filiera dei solido/fangosi/pulverulenti o dei liquidi. In ragione di quanto sopra, il gestore chiede di poter sottoporre tali partite di rifiuti all'interno dei gruppi di miscelazione/raggruppamento di seguito elencati in funzione delle caratteristiche chimico/fisiche specifiche:

- Gruppo 1 - Miscela di solventi da destinare ad impianti di valorizzazione energetica o di distillazione;
- Gruppo 4 - Miscela di oli usati da avviare prioritariamente a rigenerazione;
- Gruppo 5 - Miscela di liquidi non pericolosi da avviare smaltimento presso impianti di depurazione chimico/fisico/biologici;
- Gruppo 6 - Miscela di emulsioni esauste da avviare a impianti di separazione o di recupero di energia (cementifici, impianti di termovalorizzazione);
- Gruppo 7 - Miscela di liquidi pericolosi da avviare smaltimento presso impianti di depurazione chimico/fisico/biologici;
- Gruppo 13 - Raggruppamento di rifiuti solidi non pericolosi da destinare a termovalorizzazione;
- Gruppo 14 - Raggruppamento di rifiuti solidi non pericolosi da destinare in discarica o eventuale preliminarmente inertizzazione;
- Gruppo 15 - Raggruppamento di rifiuti solidi pericolosi da destinare a termovalorizzazione;
- Gruppo 16 - Raggruppamento di rifiuti solidi pericolosi da destinare in discarica o eventuale preliminarmente inertizzazione;

Considerato che:

- le modifiche sopra descritte non sono state sottoposte a valutazione preliminare ai sensi dell'art. 6, comma 9, del D.lgs. 152/06 e s.m.i. in quanto il gestore ha dichiarato che riguardano, esclusivamente, l'integrazione di alcuni EER già conferiti all'impianto nelle attività di miscelazione autorizzate;
- non si prevede alcuna variazione degli impatti ambientali potenzialmente riconducibili all'esercizio dell'impianto, in quanto le modifiche proposte non comportano variazioni in termini di consumo di risorse, assetto emissivo dell'installazione, scarichi esistenti o l'introduzione di nuove sorgenti sonore;

Dato atto che:

- il Gestore ha provveduto correttamente al pagamento in data 02/06/2025 delle tariffe istruttorie per la modifica non sostanziale dell'AIA per un importo pari a 250 €, calcolato sulla base dei criteri previsti dal D.M. 24 aprile 2008 e dalle Delibere Regionali n° 1913 del 17/11/2008 e n° 155 del 16/02/2009;
- la scrivente Agenzia, in data 19/06/2025, ha avviato⁷ il procedimento per il rilascio della suddetta Modifica non sostanziale dell'AIA;

Vista la L.R. n° 13/2015 che ha assegnato le funzioni in materia di autorizzazioni ad ARPAE - Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna;

Rilevato che il presente atto è di esclusiva discrezionalità tecnica;

Determina

1. **di approvare le modifiche richieste dall'azienda, come descritte sopra ai punti 1 e 2.**
2. la **Modifica dell'autorizzazione integrata ambientale** concessa all'Azienda Alfarec s.r.l. con DET-AMB-2022-3922 del 02/08/2022, per l'esercizio dell'attività di stoccaggio e trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi (di cui ai punti 5.5, 5.1, lettere c) e d) e 5.3 lettera a), punti 2 e 3, e lettera b) punto 2), dell'Allegato VIII alla Parte Seconda, del D. Lgs. n° 152/2006), situata in Comune di Pianoro (BO), Località Pian di Macina, in Via Pietro Nenni n° 4, stabilendo quanto segue:
 - al paragrafo **D.2.4 CONDIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DELL'IMPIANTO E GESTIONE DEI RIFIUTI, al punto 49, la definizione dei Gruppi 1, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 15 e 16 sia precisato come di seguito:**

⁷ Nota agli atti con protocollo PG/2025/111054 del 19/06/2025;

- Gruppo 1 - Miscela di solventi* da destinare ad impianti di valorizzazione energetica o di distillazione
- Gruppo 4 - Miscela di oli* usati da avviare prioritariamente a rigenerazione
- Gruppo 5 - Miscela di liquidi* non pericolosi da avviare smaltimento presso impianti di depurazione chimico/fisico/biologici
- Gruppo 6 - Miscela di emulsioni* esauste da avviare a impianti di separazione o di recupero di energia (cementifici, impianti di termovalorizzazione)
- Gruppo 7 - Miscela di liquidi* pericolosi da avviare smaltimento presso impianti di depurazione chimico/fisico/biologici
- Gruppo 13 - Raggruppamento di rifiuti solidi* non pericolosi da destinare a termovalorizzazione
- Gruppo 14 - Raggruppamento di rifiuti solidi* non pericolosi da destinare in discarica o eventuale preliminare inertizzazione
- Gruppo 15 - Raggruppamento di rifiuti solidi* pericolosi da destinare a termovalorizzazione
- Gruppo 16 - Raggruppamento di rifiuti solidi* pericolosi da destinare in discarica o eventuale preliminare inertizzazione

*compreso lo stato fisico "VS – Viscioso sciropposo", introdotto dall'allegato 1 – Modalità di compilazione del modello di cui all'art. 4 del D.M. n.59 del 2023 (RENTRI).

• al paragrafo **D.2.4 CONDIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DELL'IMPIANTO E GESTIONE DEI RIFIUTI, al punto 49;**

- **al Gruppo 2. Miscela di liquidi pericolosi, in deroga ai disposti dell'art. 187 comma 1 del D.Lgs. 152/2006 - SETTORI IIA, IIB, IIIA, IIIE e V, siano aggiunti i seguenti EER:**

EER	DESCRIZIONE
16 05 07*	sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose
16 05 08*	sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose

- **al Gruppo 3. Miscela di rifiuti acidi, in deroga ai disposti dell'art. 187 comma 1 del d.lgs 152/2006 – SETTORI IIA, IIB, IIIA, IIIE e V, siano aggiunti i seguenti EER:**

EER	DESCRIZIONE
11 01 11*	soluzioni acquose di lavaggio, contenenti sostanze pericolose
16 10 01*	rifiuti liquidi acquosi, contenenti sostanze pericolose

- **al Gruppo 4. Miscela di oli* usati, in deroga ai disposti dell'art. 187 comma 1 del D.Lgs 152/2006 – SETTORI IIA, IIB, IIIA, IIIE e V, siano aggiunti i seguenti EER:**

EER	DESCRIZIONE
10 02 11*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
10 03 27*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
10 04 09*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
10 05 08*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
10 06 09*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
10 07 07*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
10 08 19*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli

- **al Gruppo 5. Miscela di liquidi* non pericolosi – SETTORI IIA, IIB, IIIA, IIID e V, siano aggiunti i seguenti EER:**

EER	DESCRIZIONE
02 03 01	fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione
04 01 07	fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo
04 02 10	materiale organico proveniente da prodotti naturali (ad es. grasso, cera)
07 01 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 01 11
07 02 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11
07 03 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 03 11
07 04 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 04 11
07 05 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 11
07 06 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11
07 07 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 07 11
10 01 21	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20
10 03 28	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 27
10 07 05	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
10 12 05	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
10 12 13	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti

10 13 07	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
16 08 04	catalizzatori liquidi esauriti per il cracking catalitico (tranne 16 08 07)
17 05 06	materiale di dragaggio, diverso da quello di cui alla voce 17 05 05
18 02 06	sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 02 05
19 08 14	fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13
19 09 02	fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua
19 09 03	fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione
19 09 05	resine a scambio ionico saturate o esaurite

- **al Gruppo 7. Miscela di liquidi* pericolosi, in deroga ai disposti dell'art. 187 comma 1 del D.Lgs. 152/2006 - SETTORI IIA, IIB, IIIA, IIIE e V, siano aggiunti i seguenti EER:**

EER	DESCRIZIONE
01 04 07*	rifiuti contenenti sostanze pericolose, prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi
04 02 19*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
05 01 06*	fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature
05 01 09*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 01 11*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
10 01 20*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
10 02 11*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
10 02 13*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 03 25*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 03 27*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
10 03 29*	rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, contenenti sostanze pericolose
10 04 07*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
10 04 09*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
10 05 06*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
10 05 08*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
10 06 07*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
10 06 09*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
10 07 07*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
10 08 17*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 08 19*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
10 11 17*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento di fumi, contenenti sostanze pericolose
11 01 08*	fanghi di fosfatazione

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA
Unità Autorizzazioni Complesse e Valutazioni Ambientali

12 01 08*	emulsioni e soluzioni per macchinari, contenenti alogeni
12 01 09*	emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni
13 01 04*	emulsioni clorurate
13 01 05*	emulsioni non clorurate
13 05 03*	fanghi da collettori
13 08 01*	fanghi ed emulsioni da processi di dissalazione
13 08 02*	altre emulsioni
19 08 06*	resine a scambio ionico saturate o esaurite
19 08 08*	rifiuti prodotti da sistemi a membrana, contenenti sostanze pericolose
19 08 13*	fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali
19 11 05*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
19 13 05*	fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose

- **al Gruppo 13. Raggruppamento di rifiuti solidi* non pericolosi - SETTORI IA, IV e VIIIA;**,
siano aggiunti i seguenti EER:

EER	DESCRIZIONE
01 05 04	fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci
01 05 07	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06
01 05 08	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06
06 03 14	sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 11 e 06 03 13
06 11 01	rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio nella produzione di diossido di titanio
08 01 20	sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 19
08 03 08	rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro
10 12 08	scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)

- **al Gruppo 15. Raggruppamento di rifiuti solidi* pericolosi, in deroga ai disposti dell'art. 187 comma 1 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. - SETTORI IA, IV e VIIIB, sia aggiunto il seguente EER:**

EER	DESCRIZIONE
18 01 08*	medicinali citotossici e citostatici
18 02 07*	medicinali citotossici e citostatici

3. Che **resti invariata** ogni altra prescrizione portata a carico dell'azienda con la citata Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata da questa Agenzia con DET-AMB-2022-3922 del 02/08/2022 e s.m.i.
4. Che **contro il presente provvedimento** può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni o, in alternativa, un ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di 120 giorni dalla data di ricevimento del presente provvedimento.

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
Incarico di funzione Autorizzazioni Complesse e Valutazioni Ambientali⁸
Paola Cavazzi
(lettera firmata digitalmente)⁹

⁸ D.D.G. n. 26/2024 del 13/03/2024 "Direzione Generale. Revisione incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna (2024-2028) conferiti con DET-2024-406 del 29/05/2024;

⁹ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3 bis, comma 4 bis del Codice dell'Amministrazione Digitale.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.